

- FARMACEUTICA TERRITORIALE
 - SER.T. TEAMO
 - SER.T. NERETO
 - SER.T. GIULIANOVA
 - SIESP
 - SIAN
 - SPSAL.
 - SANITA' ANIMALE
- IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE
- IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PROD. ZOOTECH.

AI DIRETTORI DI DIPARTIMENTO:

- SALUTE MENTALE
- PREVENZIONE
- ASSISTENZA TERRITORIALE

E, P.C. AL COLLEGIO SINDACALE DELL'AZIENDA

AL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

AL DIRETTORE SANITARIO

Come già noto alle SS.I.L., in data 04 febbraio 2010, è entrato in vigore il D.M. 18 dicembre 2009 N.206 (Determinazione delle fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia) che ha completato, sulla materia in oggetto, la disciplina di cui al D.Lgs. n.150 del 27/10/2009 (Attuazione della Legge 4 marzo 2009, n.15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni).

Al fine di uniformare le procedure in uso in materia presso tutte le articolazioni aziendali oltre ad offrire il proprio contributo per chiarire la portata della normativa in merito alla cui applicazione pervengono numerosi quesiti, qui appresso si riepilogano le normative e si forniscono indicazioni applicative.

Il D.M. n.206/2009:

↳ **all'art. 1** ha determinato le fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia, stabilendo che sono fissate secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 e che *l'obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.*

↳ **all'art. 2** ha precisato

- che sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l'assenza è etiologicamente riconducibile ad una delle seguenti circostanze:
 - *Patologie gravi che richiedono terapie salvavita;*
 - *Infortuni sul lavoro;*

- *Malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;*
 - *Stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.*
- che sono altresì esclusi i dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato.

Il D.Lgs.150/2009:

↳ **all'art. 69 ha disposto l'introduzione dell'art.55 septies nel D.Lgs.165/2001 e s.m.i. che ha sancito:**

- che nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare, l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
- Che l'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative nelle fasce orarie stabilite dal surricordato D.M.206/2009;
- Che il Responsabile della struttura in cui il dipendente lavora, nonché il dirigente eventualmente preposto all'amministrazione generale del personale, secondo le rispettive competenze, curano l'osservanza delle disposizioni che precedono, in particolare al fine di prevenire o contrastare, nell'interesse della funzionalità dell'ufficio, le condotte assenteistiche

Le esclusioni di cui al sopra riportato art.2 del D.M.206/2009 si basano dunque sulla ricorrenza:

- 1) di determinate patologie molto gravi (che richiedono la cura mediante terapie salvavita)
- 2) di determinate malattie per le quali già in precedenza l'amministrazione ha avuto diretta contezza (infortuni sul lavoro)
- 3) di malattie per le quali è stato già effettuato un accertamento legale (causa di servizio, invalidità, handicap)
- 4) di malattia per la quale sia stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato.

Le ipotesi di esclusione dall'accertamento della reperibilità domiciliare in caso di malattia sono motivate da una esigenza di economicità dell'azione amministrativa; infatti, mediante la norma si evita una duplicazione di attività, lì dove un accertamento è stato già effettuato ovvero una conoscenza già acquisita, e si evitano ulteriori accertamenti in presenza di patologie gravi che richiedono frequenti visite specialistiche e terapie cliniche con pesanti esiti patologici. Il legislatore nel fare riferimento alle "*esigenze funzionali ed organizzative*" consente all'Amministrazione di tenere conto, di volta in volta, delle specifiche circostanze, valutando altresì, l'effettiva utilità della

visita di controllo ai fini dell'accertamento della patologia del dipendente.

E' di tutta evidenza che l'Amministrazione può riconoscere l'esistenza del regime di esenzione solo quando è in possesso della documentazione formale consistente: nella documentazione relativa alla causa di servizio, all'accertamento legale dell'invalidità, alla denuncia di infortunio oltre al certificato di malattia che giustifica l'assenza dal servizio sul quale deve essere indicata dal medico curante la causa di esenzione.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

L'ISTRUTTORE: Dott. ~~Antonio Lampieri~~

Il Dirigente dell'Ufficio Istruttore: Dott. Rossella Di Marzio


IL RESPONSABILE
(Dott. Maurizio Di Giosia)

Rif.

- D.Lgs. 150/2009
- D.M. 206/2009
- Circolari F.P. n. 1/2009, 7/2008, 8/2008
- Chiarimenti FP 0012567/2010